



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 giugno 2020
(OR. en)

8411/20
ADD 5

ECOFIN 414
COMPET 251
RECH 216
ENER 188
TRANS 233
ENV 318
EDUC 236
EF 92
TELECOM 76
IA 29
FSTR 106
CADREFIN 105
CODEC 437

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	29 maggio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2020) 403 final
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma InvestEU

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 403 final.

All.: COM(2020) 403 final



Bruxelles, 29.5.2020
COM(2020) 403 final

ANNEX 5

ALLEGATI

della

**Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma InvestEU**

ALLEGATO V
Fallimenti del mercato, situazioni di investimento subottimali,
addizionalità e attività escluse

A. Fallimenti del mercato, situazioni di investimento subottimali e addizionalità

A norma dell'articolo 209 del regolamento finanziario, la garanzia dell'Unione ovvia a fallimenti del mercato (carenze del mercato) oppure a situazioni di investimento subottimali (articolo 209, paragrafo 2, lettera a)) e consegue addizionalità evitando la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da altre fonti pubbliche o private (articolo 209, paragrafo 2, lettera b)).

Per conformarsi all'articolo 209, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento finanziario, le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione soddisfano i requisiti di cui ai punti 1 e 2 in appresso.

1. Fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali

Per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, gli investimenti ammessi alle operazioni di finanziamento e di investimento presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) natura di bene pubblico dal quale l'operatore o l'impresa non può ricavare sufficienti vantaggi finanziari (ad esempio per istruzione e competenze, assistenza sanitaria e accessibilità, sicurezza e difesa, infrastrutture accessibili a costi nulli o trascurabili);
- b) esternalità che generalmente l'operatore o l'impresa non è in grado di internalizzare, come gli investimenti in ricerca e sviluppo, l'efficienza energetica o la protezione del clima o dell'ambiente;
- c) asimmetrie informative, in particolare nel caso delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione, compresi i livelli di rischio più elevati associati alle imprese in fase di avvio, alle imprese con attività prevalentemente immateriali o con garanzie insufficienti, o alle imprese impegnate in attività ad alto rischio;
- d) progetti infrastrutturali transfrontalieri e relativi servizi o fondi che investono su base transfrontaliera per ovviare alla frammentazione e migliorare il coordinamento nel mercato interno;
- e) esposizione, in alcuni settori, paesi o regioni, a livelli di rischio superiori ai livelli che i soggetti finanziari privati possono o intendono accettare, anche per i casi in cui l'investimento non sarebbe stato effettuato o non sarebbe stato intrapreso nella stessa misura a causa della sua novità o dei rischi associati all'innovazione o a tecnologie non dimostrate;
- f) riguardo al sostegno alle operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici, l'investimento da parte di entità istituite e operanti nell'Unione non sarebbe stato effettuato tramite finanziamento sul mercato, o non sarebbe stato effettuato nella stessa misura, a causa della difficoltà di internalizzare i benefici forniti in relazione agli interessi europei strategici;
- g) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali nuovi o complessi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii) del presente regolamento.

2. Addizionalità

Le operazioni di finanziamento e di investimento soddisfano entrambi gli aspetti dell'addizionalità di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Ciò significa che le operazioni non sarebbero state effettuate, o non sarebbero state effettuate nella stessa misura, da altre fonti pubbliche o private senza il sostegno del Fondo InvestEU. Ai fini del presente regolamento, si intende che le operazioni di finanziamento e di investimento soddisfano i due criteri seguenti:

- 1) per essere considerato addizionale rispetto alle fonti private di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, il Fondo InvestEU sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento dei partner esecutivi per investimenti che, per le loro caratteristiche (bene pubblico, esternalità, asimmetrie informative, considerazioni riguardo alla coesione socioeconomica o altro), non possono generare sufficienti rendimenti finanziari a livello di mercato o sono considerati troppo rischiosi (rispetto ai livelli di rischio che i soggetti privati interessati sono disposti ad accettare). A causa di queste caratteristiche, tali operazioni di finanziamento e di investimento non possono accedere al finanziamento sul mercato a condizioni ragionevoli in termini di prezzo, requisiti in materia di garanzie, tipologia di finanziamento, durata del finanziamento concesso o altre condizioni, e, senza sostegno pubblico, non sarebbero affatto effettuate nell'Unione, o non sarebbero effettuate nella stessa misura.
- 2) per essere considerato addizionale rispetto al sostegno proveniente da altre fonti pubbliche di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, il Fondo InvestEU sostiene unicamente le operazioni di finanziamento e di investimento cui si applicano le seguenti condizioni:
 - a) le operazioni di finanziamento o di investimento non sarebbero state effettuate, o non sarebbero state effettuate nella stessa misura, dai partner esecutivi senza il sostegno del Fondo InvestEU; e
 - b) le operazioni di finanziamento o di investimento non sarebbero state effettuate, o non sarebbero state effettuate nella stessa misura, nell'ambito di altri strumenti pubblici esistenti come gli strumenti finanziari in regime di gestione concorrente operanti a livello regionale e nazionale; tuttavia deve essere possibile l'uso complementare di InvestEU e di altre fonti pubbliche, in particolare laddove si possa conseguire un valore aggiunto a livello dell'UE e ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche per conseguire efficacemente gli obiettivi strategici.
- 3) le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici possono anche essere considerate addizionali quando non sarebbero state effettuate, o non sarebbero state effettuate nella stessa misura, da altri enti pubblici e privati stabiliti e operanti nell'Unione senza il sostegno del Fondo InvestEU.

Per dimostrare che le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'UE sono addizionali al sostegno di mercato e ad altri sostegni pubblici esistenti, i partner esecutivi forniscono informazioni che attestano la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) sostegno fornito mediante posizioni subordinate in relazione ad altri prestatori pubblici o privati o nell'ambito della struttura di finanziamento;

- b) sostegno fornito mediante investimenti in capitale o quasi-capitale o mediante debito a lunga scadenza, il cui prezzo, e i cui requisiti in materia di garanzie o altre condizioni non siano sufficientemente disponibili sul mercato o presso altre fonti pubbliche;
- c) sostegno a operazioni che presentano un profilo di rischio più elevato di quello generalmente accettato dalle attività standard del partner esecutivo o sostegno ai partner esecutivi per consentire loro di superare la propria capacità di sostenere tali operazioni;
- d) partecipazione a meccanismi di condivisione del rischio in settori di intervento che espongono il partner esecutivo a livelli di rischio più elevati di quelli generalmente accettati dallo stesso o di quelli che i soggetti finanziari privati possono o intendono accettare;
- e) sostegno che catalizza o attira ulteriori finanziamenti pubblici o privati e integra altre fonti private e commerciali, in particolare da parte di categorie di investitori o investitori istituzionali solitamente poco propensi al rischio, grazie al segnale costituito dal sostegno fornito nell'ambito del Fondo InvestEU;
- f) sostegno fornito attraverso prodotti finanziari non disponibili o non offerti a un livello sufficiente nei paesi o nelle regioni interessate a causa dell'assenza di mercati, di mercati scarsamente sviluppati o di mercati incompleti.

Per le operazioni di finanziamento e di investimento intermedie, in particolare per il sostegno alle PMI, l'addizionalità è verificata a livello dell'intermediario, piuttosto che a livello del destinatario finale. Si ritiene che sussista il carattere di addizionalità qualora il Fondo InvestEU aiuti un intermediario finanziario a creare un nuovo portafoglio con un livello di rischio più elevato o ad aumentare il volume di attività che già presentano un rischio elevato, rispetto ai livelli di rischio che in quel momento i soggetti finanziari pubblici e privati possono o intendono accettare nei paesi o nelle regioni interessate.

La garanzia dell'Unione non è concessa a sostegno di operazioni di rifinanziamento (quali la sostituzione di accordi di prestito esistenti o altre forme di assistenza finanziaria per progetti già parzialmente o totalmente attuati), salvo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate, in cui sia dimostrato che l'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione consentirà, per le operazioni di finanziamento e di investimento in un'area ammissibile di cui all'allegato II, un nuovo investimento per un importo addizionale al volume di attività abituale del partner esecutivo o dell'intermediario finanziario, e almeno equivalente all'importo dell'operazione che soddisfa i criteri di ammissibilità definiti nel presente regolamento. Tali operazioni di rifinanziamento devono rispettare i requisiti di cui alla sezione A del presente allegato per quanto riguarda i fallimenti del mercato, le situazioni di investimento subottimali e l'addizionalità.

B. Attività escluse

Il Fondo InvestEU non sostiene:

- 1) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- 2) nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- 3) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);

- 4) attività escluse dal finanziamento a norma dell'articolo [X] del regolamento [Orizzonte Europa]¹: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale modifica; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- 5) gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- 6) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- 7) attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici²;
- 8) attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- 9) attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di "buy-out" o di "replacement capital" mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (*asset stripping*);
- 10) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- 11) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- 12) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. L'esclusione non si applica a:
 - a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
 - b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
 - c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE;
- 13) investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in

¹ Articolo 14 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (2018/0224(COD)).

² GU L 222 del 24.8.1999, pag. 31.

discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;

- b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (*landfill mining*) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;
- 14) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- 15) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
- a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

Ai partner esecutivi incombe la responsabilità di assicurare la conformità delle operazioni di finanziamento e di investimento ai criteri di esclusione di cui al presente allegato al momento della firma, di monitorare tale conformità nel corso dell'attuazione del progetto e di intraprendere azioni correttive appropriate ove pertinenti.